



Comune di Cavallino-Treporti

Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 24.09.2024

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE...	3
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Obiettivi della programmazione	3
Art. 3 - Zone del territorio comunale e interpretazione dei risultati della matrice di programmazione	3
Art. 4 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande	4
Art. 5 - Avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	4
Art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione e non sottoposte ai requisiti strutturali	5
Art. 7 - Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	6
Art. 8 - Requisiti oggettivi e strutturali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande	6
Art. 9 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	7
Art. 10 - Somministrazione non assistita	7
Art. 11 - Attività temporanee	8
Art. 12 – Attività stagionali	8
Art. 13 - Somministrazione con apparecchi automatici	8
Art. 14 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e criteri di priorità	9
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE...	9
Art. 15 – Subingresso	9
Art. 16 - Affidamento gestione di reparto	10
Art. 17 - Modifiche societarie	11
Art. 18 - Cessazione dell'attività	11
Art. 19 - Superficie dei locali e aree esterne	11
TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI	12
Art. 20 - Decadenza, sospensione e revoca	12
Art. 21 – Sanzioni	12
Art. 22 – Abrogazioni	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i criteri ed i parametri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale di tali attività, in attuazione del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", del D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno", della Legge Regionale Veneto n. 29 del 21.09.2007 e ss.mm.ii. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14.10.2008 e n. 3340 del 04.11.2008, del D.P.R. 160 del 07.09.2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133", della L.241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle attività disciplinate dalla L.R. n. 33 del 04.11.2002 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo" e s.m.i., limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, con esclusione dell'art. 16 comma 6;
- b) alle attività disciplinate dalla L.R. n. 67 del 31.12.1987 "Disciplina dell'artigianato" e s.m.i., limitatamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande strumentale ed accessoria all'esercizio dell'impresa.

Art. 2 - Obiettivi della programmazione

1. La presente programmazione fa propri gli obiettivi indicati dalla normativa statale di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 147/2012 e indicati dall'art. 31 della Legge 214/2011 per la liberalizzazione dell'apertura di nuovi esercizi commerciali, favorendo lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turistico, provvedendo alla tutela del cittadino e del consumatore in relazione alla qualità del servizio e tutelando nel contempo la generale qualità della vita commisurando la funzione aggregativa di tali attività con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

2. La libertà di stabilimento e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio non è soggetta a divieti o limitazioni salvo quelli legati alla sostenibilità ambientale, alla sostenibilità sociale e alla viabilità, al fine di tutelare le aree del territorio che rivestono un particolare interesse archeologico, ambientale e paesaggistico e che richiedono una specifica tutela dell'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della LR n. 29 del 21.09.2007, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici.

Art. 3 – Zone del territorio comunale e interpretazione dei risultati della matrice di programmazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente articolo, il territorio comunale è ripartito in otto zone, individuate in base alle vocazioni delle diverse parti del territorio e secondo i criteri considerati per la redazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano particolareggiato dell'Arenile quale zona residuale particolare, priva di indici di edificabilità urbanistica:

	DENOMINAZIONE ZONA
ZONA 1	CAVALLINO-FARO VALLE DOLCE
ZONA 2	CA' SAVIO
ZONA 3	TREPORTI
ZONA 4	PUNTA SABBIONI

ZONA 5	CA' BALLARIN
ZONA 6	CA' VIO - CA' PASQUALI
ZONA 7	VALLI E LAGUNA NORD
ZONA 8	ARENILE

2. La perimetrazione delle zone è quella risultante nella planimetria allegata al presente regolamento.
3. Le risultanze della matrice di programmazione esprimono per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri denominati concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, e che, in via generale, possono comportare una limitazione all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

INDICATORI		
CONCORRENZA	ACCESSIBILITÀ	SOSTENIBILITÀ
<i>bassa</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>media</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>bassa</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>media</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>media</i>
<i>alta</i>	<i>media</i>	<i>media</i>
<i>media</i>	<i>alta</i>	<i>media</i>
<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>bassa</i>

4. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale. A tal fine il Servizio Attività Economiche e Produttive monitora periodicamente il permanere dello stato di equilibrio delle risultanze della matrice.

Art. 4 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

- Gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono di un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualunque gradazione.
- Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.
- Le attività di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito della tipologia unica possono essere classificabili in due diverse tipologie funzionali:
 - Pubblici esercizi di ristorazione con somministrazione diretta con cottura di prodotti alimentari;
 - Pubblici esercizi con somministrazione diretta con utilizzo o meno di attrezzature per il solo riscaldamento.
- È altresì considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande quella effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato.

Art. 5 - Avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "Matrice di Programmazione", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti.
- L'avvio di nuove attività in zona contingentata ed il trasferimento verso e all'interno della stessa sono condizionati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

3. Sono assoggettati alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
- a) la nuova apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata nelle zone non assoggettate a tutela;
 - b) il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in zona non assoggettata a tutela;
 - c) l'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali;
 - d) l'esercizio dell'attività di somministrazione nelle ipotesi di cui all'art.6 del presente regolamento;
 - e) il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o causa di morte (subingresso);
 - f) l'installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di alimenti e bevande prevista all'art. 13 del presente regolamento;
4. È assoggettato a semplice Comunicazione:
- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'art. 10;
 - b) l'affidamento della gestione di reparto di cui all'art. 16;
 - c) le modifiche alla gestione ordinaria dell'attività (modifica ragione sociale, modifica composizione societaria, modifica persona in possesso del requisito professionale, modifica orario/giorno di chiusura settimanale);
 - d) la sospensione dell'attività.
5. Le SCIA o le Comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate esclusivamente in via telematica.
6. Le SCIA e le Comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono subordinate al permanere dei requisiti di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. L'ampliamento dei locali di pubblico esercizio è concesso esclusivamente in locali adiacenti e comunicanti con l'attività principale, anche nei casi nei quali l'ampliamento comporta miglioramento nei servizi offerti e/o accessori (cucina, spogliatoio, dispensa, servizi igienici etc.).
7. Le SCIA e le comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande riferite ad attività che si svolgono in aree private consentono l'esercizio dell'attività a tempo indeterminato; per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato nel titolo abilitativo.
8. Le SCIA e le comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande riferite ad attività che si svolgono su aree pubbliche consentono l'esercizio dell'attività per il periodo previsto dalla connessa concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione e non sottoposte ai requisiti strutturali

1. L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) qualora esercitata:
- a) al domicilio del consumatore. Si intende l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore si intende la sua privata dimora nonché il luogo dove si trova per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività simili. La SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività.
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - c) all'interno dei mezzi di trasporto pubblici. In tal caso la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività.
 - d) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;

- e) nei locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (quali discoteche, sale da ballo, sale giochi, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili ecc...) per i quali sia stata rilasciata la licenza prevista dal T.U.L.P.S. sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia. La SCIA è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago;
- f) nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, direttamente da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, o tramite l'opera di terzi con cui è stipulato un contratto apposito;
- g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- h) in scuole, ospedali, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici;
- j) nell'ambito di centri commerciali;

2. Nei casi di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vincolata al collegamento logistico funzionale con l'attività principale della quale deve essere accessorio; non è pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e deve rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Art. 7 - Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I requisiti soggettivi di onorabilità e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. I requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare e dal legale rappresentante ovvero, nel caso in cui tali soggetti non li posseggano, da un preposto all'esercizio dell'attività commerciale (i requisiti sono richiesti nel caso di esercizi aperti ad un pubblico indistinto (es. lett. a, b, c, f, i, k, j art 6).
3. I requisiti professionali non devono essere posseduti nel caso in cui l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande sia rivolta ad una cerchia limitata ed individuabile di persone (ad esempio laddove sia previsto un titolo di ingresso alla struttura).
4. Il medesimo soggetto può essere nominato preposto per più società, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non meramente nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
5. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il titolare, il legale rappresentante o il preposto laddove nominato sono obbligati all'effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede.
6. Laddove ciò non avvenga, dovrà essere nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 8 e 93 del Testo unico di pubblica sicurezza che garantisca la suddetta presenza costante. Il rappresentante T.U.L.P.S. è un procuratore che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell'impresa. Li sostituisce stabilmente e deve possedere sia i requisiti morali che quelli professionali.

Art. 8 - Requisiti oggettivi e strutturali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma stagionale, sono svolte:
 - a) nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia ed urbanistica, accesso per i disabili, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente, di tutela luoghi di lavoro, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
 - b) se si svolgono in area pubblica, anche nel rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di occupazione suolo pubblico;
 - c) in conformità ai criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e ss.mm.ii.;

- d) nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia di inquinamento acustico;
 - e) devono disporre di un'area destinata alla collocazione dei contenitori impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi dell'art. 17 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
2. L'accertamento in corso di esercizio della carenza dei requisiti di cui al comma precedente comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di esercizio; nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato con apposito provvedimento, si procederà alla rimozione degli effetti della SCIA o alla revoca dell'autorizzazione.
3. Le nuove aperture e i trasferimenti di sede sono altresì subordinati ai seguenti requisiti strutturali, da asseverare:
- a) Accessibilità al locale, in relazione all'abbattimento di barriere architettoniche, dalla via pubblica (D.G.R.V. n. 1428/2011);
 - b) Presenza di servizio igienico accessibile (D.G.R.V. n. 1428/2011) destinato al pubblico, sito all'interno del locale destinato alla somministrazione.

Art. 9 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è libero. È fatto obbligo agli esercenti di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può anche essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, e di esporre un cartello ben visibile anche dall'esterno indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
2. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.
3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
4. L'Amministrazione promuove le buone prassi in materia di orari di apertura che tengano conto del necessario rispetto del tessuto residenziale e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e ne garantiscano il benessere e la qualità della vita.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale n. 29/07.

Art. 10 – Somministrazione non assistita

1. Per somministrazione non assistita si intende l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto:
- a) dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato;
 - b) dei propri prodotti da parte del titolare del panificio;
 - c) dei propri prodotti alle gelaterie artigianali, yogurterie e assimilabili;
- utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita è soggetto a previa comunicazione specifica al Comune e registrazione sanitaria dei locali tramite portale Suap.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
4. Negli esercizi di vicinato e nei panifici (impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale) è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere; L'area dedicata alla somministrazione non assistita deve comunque risultare inferiore rispetto a

quella dell'attività di vendita, che rimane l'attività principale: non è consentito pertanto adibire sale per la sola somministrazione.

5. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.V. 29/2007 e s.m.i..

Art. 11 - Attività temporanee

1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande della durata massima di 30 giorni consecutivi, previa presentazione di SCIA da parte dell'organizzatore della manifestazione che deve essere trasmessa tramite portale Suap e devono altresì essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto. Possono essere derogate solamente le disposizioni relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito di una manifestazione temporanea, deve essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010.

3. Nell'ambito dell'attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall'art. 6 della L.R. n. 29 del 2007.

4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 12 – Attività stagionali

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma stagionale è soggetta ad autorizzazione se è realizzata in zona contingentata, oppure a S.C.I.A. se realizzata in altra zona, secondo le procedure del presente regolamento.

2. Le attività stagionali possono essere svolte per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare. La relativa durata viene dichiarata dall'interessato nella SCIA o nella domanda di autorizzazione.

3. In merito all'ambito del litorale, si prevede che i chioschi sulla spiaggia possano richiedere una stagionalità massima di 270 giorni con la previsione di apertura, nel periodo da ottobre a marzo, nelle giornate festive e prefestive, nonché in occasione di giornate celebrative anche se non festive. Le attività sono comunque tenute al rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria (disponibilità dei servizi igienici) e al rispetto delle prescrizioni riportate nella concessione demaniale. Il titolare del chiosco comunica a mezzo SUAP, prima dell'inizio dell'attività stagionale, le modifiche del periodo di apertura al fine dell'adeguamento dell'autorizzazione.

Art. 13 - Somministrazione con apparecchi automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8.

2. Per l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:

a) il possesso dei requisiti morali nonché dei requisiti professionali e il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità;

b) la presentazione della SCIA al comune contenente l'attestazione dell'osservanza dei requisiti e l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;

c) gli estremi dell'atto comprovante la disponibilità dei locali.

3. Nei casi di cui al comma 2, per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un'unica SCIA.

4. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 14 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e criteri di priorità

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande va presentata dall'interessato attraverso SUAP e deve ritenersi accolta qualora il comune non provveda a comunicare entro il termine di 60 gg il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
2. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.
3. L'esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all'atto della presentazione della stessa o nel corso dell'istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il titolare deve avere la disponibilità dei locali indicati ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico- sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all'art. 7.

Il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre:

- a) planimetria dei locali dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);
 - b) documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico abilitato con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, quando dovuta;
 - c) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - d) scia sanitaria prodotta alla Aulss competente;
4. Il titolare è tenuto all'attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, a pena di decadenza del titolo abilitativo.

Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.

5. Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento della domanda da parte del SUAP. Nel caso di più domande concorrenti per la stessa zona soggetta a contingentamento, viene prioritariamente autorizzato l'esercizio dell'attività che al momento della domanda sia già in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, accesso per i disabili, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente, di tutela luoghi di lavoro, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 15 - Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il contestuale avvio dell'attività medesima sono soggetti a S.C.I.A., da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di inizio della decorrenza dell'atto o, nel caso di trasferimento per causa di morte, dalla data di apertura della successione. La scia deve essere corredata dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio.

2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio può presentare una nuova SCIA per subingresso ed iniziare l'attività, purché in presenza dei requisiti morali e professionali, a pena di decadenza del titolo.

3. Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere entro 180 (centottanta) giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza del titolo, al trasferimento dell'azienda in proprietà o gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti morali e professionali.
4. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, può comunicare il trasferimento della titolarità continuando a svolgere l'attività stessa anche se non risulti in possesso dei requisiti professionali, purché in possesso dei requisiti morali. In tal caso il subentrante deve dimostrare, o indicare il soggetto che possiede i requisiti professionali ed è conduttore effettivo dei locali, entro 180 (centottanta) giorni dall'apertura della successione.
5. La richiesta di proroga per l'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine, corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima.
6. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda o la affitti ad altri, il settore competente provvede all'intestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del precedente comma 1.
7. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell'eventuale persona preposta all'attività, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4, possono continuare l'attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Entro il termine di centottanta giorni dall'apertura della successione, salvo che il comune non conceda una proroga, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all'interessato, deve essere presentata al comune idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.
8. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un'attività di cui all'articolo 6, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell'articolo 13.

Art. 16 – Affidamento gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonché all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.
4. Il titolare non può concedere in affidamento l'intera azienda.
5. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'articolo 15.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la fattispecie dell'affidamento a terzi, da parte del Titolare dell'autorizzazione della struttura ricettiva all'aria aperta (caratterizzata per la gestione unitaria delle attività autorizzate nei confronti delle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati), della gestione di un ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione alimenti e bevande interna alla struttura stessa.
7. La ditta affidataria è tenuta a provvedere in proprio alla comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese, all'aggiornamento ai fini della registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, agli eventuali adempimenti relativi all'Agenzia delle Dogane e ogni altra disposizione superiore, con particolare riferimento alla normativa civilistica in materia di cessione d'azienda e sicurezza.

Art. 17 - Modifiche societarie

1. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati entro 180 giorni dall'intervenuta modifica.
2. La comunicazione di modifiche societarie, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere le generalità dello stesso e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che attesti: luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita Iva del soggetto giuridico oggetto di modifiche, ubicazione del locale nel quale opera il soggetto, estremi dell'annotazione della modifica al registro imprese CCIAA.
3. In caso di variazione del legale rappresentante, deve essere allegata la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante e di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

Art. 18 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell'attività.

Art. 19 - Superficie dei locali e aree esterne

1. Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo dei pasti e delle bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e da altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata ai locali di lavorazione, ai depositi, ai magazzini, agli uffici, ai servizi o agli spogliatoi.
2. Per superficie aperta al pubblico si intende l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione.
3. L'utilizzo di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico (soggetti a concessione) o di suolo privato esterno al locale e ad esso adiacente o pertinente, non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale. Resta ferma, comunque, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.
4. La somministrazione su area pubblica o privata ad uso pubblico è soggetta a concessione rilasciata dal Comune, previa istanza da parte della ditta interessata da presentarsi tramite portale SUAP.
5. Le occupazioni in aree private ad uso pubblico necessitano anche del consenso del proprietario, espresso in forma scritta.
6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private è comunque soggetta alla dovuta dichiarazione, da produrre all'ente gestore del servizio TARI, ai fini dell'applicazione del relativo tributo.
7. L'area esterna deve essere mantenuta costantemente pulita.
8. La superficie esterna può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione e per piccoli intrattenimenti musicali accessori alla somministrazione a condizione che venga rispettata la vigente normativa in materia di impatto acustico e previa presentazione di apposita *SCIA per piccoli trattenimenti o spettacoli nelle aree private esterne di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande*.
9. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento ai vigenti *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti T.A.R.I.*

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 - Decadenza, sospensione e revoca

1. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei casi stabiliti dall'articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 qualora:

- a) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.lgs.59/2010;
- b) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'Amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l'attività per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell'esercizio non osservi i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni o il titolo abilitativo e a disporre la chiusura delle attività.

4. In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare pro tempore per affidamento in gestione, l'avvio del procedimento va trasmesso in copia anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario il quale entro 180 giorni deve richiedere la reintestazione oppure provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

Art. 21 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale Veneto n. 29 del 2007 e dal principio di specialità in relazione alle singole fattispecie previste dalle ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, l'inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente regolamento sono punite, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 24.11.1981 n. 689, con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad euro 200,00.

2. In caso di recidiva della violazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad euro 300,00. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due o più volte nell'arco temporale dell'anno solare o nel corso di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della prima violazione.

3. L'Autorità amministrativa, con Ordinanza, può disporre l'obbligo di sospendere e/o cessare una determinata attività. L'inottemperanza a tale obbligo, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 650 c.p. nelle specifiche fattispecie disciplinate da tale norma, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta pari ad euro 350,00.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni contenute nel presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, nonché alle disposizioni normative contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 30 maggio 2003.

5. La Giunta Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 modificata dalla Legge 24/07/2008 n. 125, potrà comunque con apposita deliberazione fissare importi diversi nei termini di legge in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art 16.

Art. 22 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le precedenti disposizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 04.02.2010 e ss.mm.ii. Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande e norme procedurali – attuazione L.R. n. 29/2007.

Relazione di aggiornamento della programmazione triennale art. 34 L.R. n. 29/07

Sviluppo della matrice di programmazione e relative valutazioni finali

Viene riportata nella sottostante tabella la matrice di programmazione prevista dalla D.G.R. 3340:

	INDICATORI			risultato finale
	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	
ZONA 1	media	media	bassa	Gli indicatori nel complesso non evidenziano criticità presenti sul territorio, pertanto non è idoneo a porre limitazioni o divieti alla liberalizzazione.
ZONA 2	media	media	bassa	
ZONA 3	alta	media	alta	
ZONA 4	bassa	media	media	
ZONA 5	bassa	media	alta	
ZONA 6	bassa	media	media	
ZONA 7	alta	media	alta	
ZONA 8	alta	media	bassa	Zona soggetta a criticità corrispondente a quello di previsione-realizzazione chioschi sull'arenile di cui al vigente PPA e PRG che fissa le capacità di sviluppo massime



COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
 Provincia di Venezia

Allegato C) "cartografia delle zone" -
 L.R. n. 29/07

Scale 1:10.000

- ZONA 1 - ZONE A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100
- ZONA 2 - ZONE B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100
- ZONA 7 - ZONE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100
- ZONA 8 - ZONE D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97, D98, D99, D100